

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PARMA

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE N. 23 DEL 15/3/2022

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONTRATTO DIRIGENZIALE A TEMPO
DETERMINATO**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14/8/2020, n. 104, convertito in Legge 13/10/2020, n. 126, che ha previsto la decadenza, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, degli organi delle Camere di Commercio in corso di accorpamento già scaduti alla medesima data, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, con nomina di un Commissario straordinario da parte del Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata;

dato atto che gli organi della Camera di Commercio di Parma, scaduti alla data sopra indicata, sono quindi decaduti dal 14/9/2020;

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 17/12/2020, notificato all'Ente con nota n. 0286731 del 22/12/2020, di nomina del sottoscritto quale Commissario straordinario della Camera di Commercio di Parma a far tempo dalla data dello stesso decreto, con attribuzione di tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale, salvo i compiti attribuiti dallo stesso Ministro, con decreto del 16/2/2018, al Commissario ad acta, appositamente nominato per l'espletamento delle procedure di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio dell'Emilia;

vista la determinazione n. 1 del Commissario straordinario in data 23/12/2020, nella quale si specifica che, a seguito di accettazione dell'incarico effettuata il 22/12/2020, il dott. Andrea Zanlari è Commissario Straordinario della Camera di commercio di Parma dal giorno 22 dicembre 2020 e fino alla data di insediamento del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

dato atto dell'informativa al Collegio dei Revisori di cui al prot. 0007495/U del 14/3/2022;

richiamato l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, il quale ha stabilito che a decorrere dal corrente anno una serie di documenti programmatori che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, tra i quali rientra il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, confluiranno in un unico atto, denominato Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO, fissandone il termine per l'adozione al 31 gennaio di ogni anno;

visto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), art. 1, comma 12, con il quale vengono modificate alcune previsioni dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito il L. n. 113/2021. In particolare si stabilisce che, in sede di prima applicazione, il PIAO sarà adottato dalle singole amministrazioni entro il 30 aprile 2022;

richiamata quindi la propria determinazione n. 8 del 29/1/2021 avente ad oggetto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, ultimo atto di programmazione adottato sulla materia, atto con il quale è stata confermata, nelle more della conclusione del percorso d'accorpamento della costituenda Camera di commercio dell'Emilia, l'attuale struttura dell'Ente (approvata con delibera n. 87/2007, successivamente integrata con delibera n. 77/2009 ed aggiornata nelle sole competenze degli uffici camerali, dalla delibera n. 223/2013, poi sempre confermata dalle delibere annuali di verifica dei fabbisogni), ritenendola adeguata, dal punto di vista organizzativo e funzionale, a consentire l'efficace svolgimento delle attività di competenza dell'Ente;

dato atto che tale struttura prevede al vertice dell'organizzazione un Segretario Generale - al quale è affiancato, in posizione di staff, l'ufficio Pianificazione e Controllo - che coordina le due aree dirigenziali nelle quali è articolata la Camera di commercio di Parma: l'Area affari amministrativo-contabili e regolazione del mercato e l'Area affari anagrafici, economici e promozionali, ciascuna affidata alle cure di un dirigente e comprendente tre servizi ai quali sono preposti altrettanti funzionari titolari di posizione organizzativa;

accertato che per la Camera di commercio di Parma la dotazione organica stabilita dal decreto ministeriale 16 febbraio 2018 (che, nel ridefinire le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sull'intero territorio nazionale ha fra l'altro anche fissato, nell'allegato D, le dotazioni organiche degli Enti camerali individuando la consistenza di risorse umane per categoria giuridica di ciascuna Camera fino alla conclusione degli accorpamenti) è pari a 64 unità (oltre al Segretario Generale), così articolata per categoria:

Dirigenti	2
D3	3
D1	21
C	35
B3	1
B1	5

(dotazione richiamata e confermata con la sopra citata determinazione commissariale n. 8/2021);

verificato che attualmente il numero delle unità in servizio è di gran lunga inferiore a quello previsto dalla dotazione organica stabilita dal decreto ministeriale 16/2/2018, come risulta dal dettaglio seguente: all'oggi le unità in servizio (47) sono così distinte per categoria:

- 2 dirigenti, di cui uno facente le funzioni del Segretario Generale;
- 13 dipendenti di categoria D;
- 28 dipendenti di categoria C;
- 4 dipendenti di categoria B,

ed entro fine anno sono previste ulteriori 4 cessazioni di unità di cat. C, per cui il numero complessivo dei dipendenti in servizio scenderà a 43;

evidenziato che la struttura articolata in due Aree dirigenziali a ciascuna delle quali deve essere preposto un dirigente, come confermata, da ultimo, con propria determinazione n. 8/2021, risulta coerente con la dotazione indicata dal decreto ministeriale, che prevede per l'Ente la presenza di due dirigenti;

chiarito che le due Aree dirigenziali esistenti sono affidate alla direzione delle due dirigenti oggi in servizio: alla dott.ssa Zilli è stata affidata dall'1/2/2019 per cinque anni la responsabilità dell'Area affari amministrativo-contabili e regolazione del mercato (si vedano la Comunicazione n. 4 del 31/1/2019 alla Giunta camerale e la determinazione del

Segretario Generale n. 8 dell'1/2/2019); l'incarico di direzione dell'Area affari anagrafici, economici e promozionali è stato confermato in capo alla dott.ssa Isabella Benecchi, così come le funzioni di Conservatore, con determinazione del Segretario Generale n. 38 del 16/9/2020 per diciotto mesi e andrà quindi a scadere il prossimo 16/3/2022, al termine del contratto a tempo determinato sul quale tale incarico poggia;

ripercorso quanto fin qui avvenuto:

- con delibera n. 184 del 24/10/2013 la Giunta Camerale ha approvato i verbali della commissione esaminatrice e la relativa graduatoria di merito della pubblica selezione di "Dirigente Amministrativo" a tempo indeterminato ed ha dato mandato al Segretario Generale di procedere all'assunzione della vincitrice della selezione medesima;
- con delibera n. 223 del 16/12/2013 la Giunta camerale, tra le altre cose, ha disposto di procedere all'assunzione di un secondo "Dirigente Amministrativo" con contratto a tempo determinato a decorrere, al più tardi, dall'1/5/2014 e per cinque anni (ex art. 10, comma 4 del D. Lgs 368/2001) utilizzando la graduatoria della pubblica selezione sopra menzionata, che prevedeva tale possibilità;
- con determinazione del Segretario Generale n. 19 del 27/2/2014 è stato dato avvio alla procedura volta all'assunzione di un "Dirigente Amministrativo" a tempo determinato utilizzando la graduatoria della pubblica selezione approvata con delibera n. 184 del 24/10/2013;
- con determina del Segretario Generale n. 21 del 7/3/2014 è stato attivato un contratto a tempo determinato con la dott.ssa Isabella Benecchi di durata quinquennale (come da art. 10, comma 4 del D.Lgs. 368/2001) dal 17/3/2014, con concessione di un'aspettativa non retribuita e non utile ai fini dell'anzianità di servizio, revocabile in qualunque momento per ragioni organizzative e di servizio e dando atto che il posto di cat. D ricoperto dalla dott.ssa Benecchi sarebbe rimasto non disponibile per tutta la durata del contratto a tempo determinato;
- con determinazione d'urgenza n. 11 dell'8/3/2019 (ratificata dalla Giunta camerale con deliberazione 25 del 3/4/2019), in Presidente ha rinnovato per un periodo di 18 mesi dal 17/3/2019 il contratto a tempo determinato di Dirigente amministrativo in essere con la dott.ssa Isabella Benecchi, alle medesime condizioni, prendendo atto che il Segretario Generale intendeva conferire alla dott.ssa Isabella Benecchi, per il medesimo periodo di durata del contratto, l'incarico di direzione dell'Area Affari anagrafici, economici e promozionali; conferma delle funzioni di Conservatore del Registro delle Imprese (conferite alla stessa da ultimo con delibera n. 50 del 25/3/2014); ciò in considerazione delle motivazioni ivi esplicitate, che qui si richiamano, pur riassumendole: previsione, presso la Camera di commercio di Parma, di due Aree dirigenziali affidate alla direzione di due dirigenti, supportata da quanto disposto dal Decreto Ministeriale 16/2/2018; l'organico effettivo contava 59 unità allora in servizio, (oltre al Segretario Generale); il D.Lgs. 219/2016 ed il DM 16/2/2018 già vietavano l'assunzione di nuovo personale, con riferimento alle unità presenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016 (10/12/2016), quando l'organico effettivo comprendeva la dott.ssa Benecchi; infine le condizioni contrattuali (allora e oggi) vigenti consentivano di rispettare il limite di spesa stabilito dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, ai sensi del quale le Camere di commercio possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, somma ammontante ad € 126.160,82, come risultava dalla documentazione agli atti d'ufficio;
- con determinazione del Segretario Generale n. 17 del 13/3/2019 è stato disposto il rinnovo per 18 mesi dal 17/3/2019 del contratto a tempo determinato, conferito l'incarico dirigenziale di cui sopra e sono state confermate le funzioni di Conservatore;

- con delibera n. 91 dell'11/9/2020 la Giunta camerale ha stabilito di prorogare, per le motivazioni esplicitate nell'atto stesso e per un periodo di diciotto mesi dal 17/9/2020, il contratto a tempo determinato di Dirigente amministrativo in essere con la dott.ssa Isabella Benecchi, alle medesime condizioni allora vigenti, dando mandato al Segretario Generale di porre in essere gli atti necessari a realizzare quanto deciso; ciò sul presupposto dell'approfondita istruttoria svolta, che ha accertato il permanere delle condizioni già esistenti nel marzo 2019: condizioni preliminari, possibilità di proroga del contratto, esistenza di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, possibilità di conferma dell'incarico dirigenziale in essere, tutti elementi che sono stati sottoposti all'Unione Italiana delle Camere di commercio, nonché all'Avv. Pontiroli, stimata professionista del locale Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi, con la richiesta di valutare la correttezza del percorso ipotizzato, ottenendo un riscontro completamente positivo sotto tutti i possibili punti di vista;
- con determinazione del Segretario Generale n. 38 del 16/9/2020 è stato prorogato il contratto a tempo determinato rinnovato nel 2019 per un periodo di diciotto mesi dal 17/9/2020, dando atto che per il medesimo periodo permaneva in capo alla dott.ssa Benecchi l'incarico di direzione dell'Area Affari anagrafici, economici e promozionali, e confermando altresì le funzioni di Conservatore del Registro delle imprese;

svolte le necessarie considerazioni sui seguenti punti:

- ✓ rispetto al permanere delle condizioni preliminari (già presenti nel marzo 2019 e nel settembre 2020)

Come detto, la determinazione n. 8 del 29/1/2021 avente ad oggetto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, ha confermato la perdurante validità dell'attuale struttura dell'Ente.

Sono tuttora in vigore il D.Lgs. 219/2016 ed il DM 16/2/2018, per cui rimane vietata l'assunzione di nuovo personale, con riferimento alle unità presenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016 (10/12/2016), quando l'organico effettivo comprendeva la dott.ssa Benecchi.

Il DM 16/2/2018 assegna alla Camera di Parma 2 posti da dirigente (oltre al SG): a seguito del pensionamento del dott. Egaddi, attualmente sono in servizio un dirigente a tempo indeterminato (dott.ssa Zilli) facente funzioni di Segretario Generale, oltre alla dott.ssa Benecchi.

Rimane tuttora vigente il limite di spesa stabilito dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010: le risorse spendibili per contratti a tempo determinato sono rimaste ovviamente invariate (50% dello speso 2009);

- ✓ circa la possibilità di proroga del contratto

Come già chiarito da Unioncamere nel parere reso il 16/12/2016 alla Camera di commercio di Forlì-Cesena, *"ai dirigenti - anche pubblici - non si applicano le norme di legge che limitano la possibilità di rinnovo e/o proroga dei contratti a termine; era così già in vigore del D.Lgs. 368/2001 (v. art. 10, comma 4), è così anche in vigore del D.Lgs. 81/2019 (v. art. 29, comma 2, lettera a); quindi il numero di rinnovi o di proroghe non rappresenta di per sé un problema, l'importante, a questi fini, è che il singolo contratto a termine, comprensivo di proroghe, non superi la durata massima stabilita per i dirigenti, che è di 5 anni"*.

Ancora, nella mail del 28/1/2019 di *risorseumane.assistenza@unioncamere.it*, Unioncamere Italiana scrive che *"le norme che limitano le possibilità di rinnovo dei contratti a termine per il restante personale (art. 19 D.Lgs. 81/2015) non riguardano i dirigenti; l'unico vincolo sui contratti a termine dei dirigenti, oltre al rispetto del D.Lgs. 165/2001, delle norme sull'accesso e di quelle sui limiti di spesa, è quello della durata massima del singolo contratto a termine, che, come già detto, non può superare i*

5 anni (in tal senso Cass. 17010/2017 sulla previsione dell'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 368/2001, sostanzialmente identica, per quanto qui interessa, a quella dell'art. 29, comma 2 lettera a del D.Lgs. 81/2015)".

Da ultimo l'Unioncamere, con mail del 23 febbraio scorso di risorseumane.assistenza@unioncamere.it, in riscontro alla richiesta in merito alla possibilità di un'ulteriore proroga del contratto a tempo determinato in essere con la dott.ssa Benecchi stipulato il 17/3/2019, ha confermato che *"Se il contratto a termine rinnovato nel 2019 è valido (cfr. precedente parere, sopra riportato), la sua proroga non rappresenta un problema, trattandosi di un dirigente; l'importante, come più volte ripetuto, è che per il singolo contratto non si superi il termine complessivo di 5 anni, comprensivo di proroghe"*;

✓ riguardo all'esistenza di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale

E' utile ripercorrere la situazione di contesto, caratterizzata da elementi di assoluta eccezionalità, come evidenziato dal susseguirsi degli eventi descritti di seguito:

- in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, avente ad oggetto "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare dell'art. 10, riguardante il "riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", è stato emanato il decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", che ha previsto, tra le altre cose, la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali con conseguente riduzione, mediante accorpamento, degli Enti camerali;
- il 19 settembre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 8 agosto 2017, recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" il quale, recependo in gran parte le indicazioni contenute nel piano complessivo di razionalizzazione del sistema camerale proposto da Unioncamere, ha rideterminato le circoscrizioni territoriali, istituendo, fra le altre, la nuova Camera di commercio dell'Emilia, nascente dall'accorpamento delle Camere di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
- nel dicembre 2017 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 261/2017, a seguito dei ricorsi proposti dalle Regioni Liguria, Lombardia, Toscana e Puglia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 219/2016 perché stabiliva che il decreto ministeriale dell'8 agosto 2017 fosse adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con la stessa;
- il 5 gennaio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha invitato i Commissari ad acta a soprassedere sull'avvio di ulteriori attività in attuazione del decreto 8/8/2017, riservandosi di fornire successive indicazioni in merito;
- il 16 febbraio 2018 il Ministero ha poi emanato un decreto che, riprendendo i contenuti del provvedimento precedente, ha previsto l'avvio delle procedure per la costituzione dei Consigli delle nuove Camere entro il 1° marzo 2018;
- l'iter per la costituzione del Consiglio della nuova Camera dell'Emilia, avviato appunto il 1° marzo 2018, è stato però sospeso per effetto della delibera n. 2293 adottata il 27 dicembre 2018 dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, che ha deciso di sospendere le procedure in corso per la costituzione dei consigli delle Camere di commercio di Ferrara-Ravenna e dell'Emilia, in attesa di una maggior definizione del quadro giuridico di riferimento, anche a seguito dell'udienza pubblica di merito dinanzi al Tar del Lazio;
- il 15/3/2019 il TAR del Lazio sezione terza ter (adito dalla Camera di Commercio di Pavia con ricorso n. 3696/2018), con ordinanza n. 3531/2019 ha dichiarato rilevante

e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'art. 3 D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio in corso;

- il 30 aprile 2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il decreto 7 marzo 2019 riguardante la ridefinizione dei servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche, di cui all'art. 2 della Legge 580/1993 e s.m.i., che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale (Allegato 1) e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali, di cui al medesimo art. 2 della Legge 580/1993 e s.m.i. (Allegato 2);
- il 20/5/2019 la Giunta Regionale ha assunto l'ulteriore deliberazione n. 759, che, nel prendere atto dell'ordinanza n. 3531/2019 del 15/3/2019 del TAR Lazio, ha disposto di mantenere sospesi i procedimenti relativi alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna e alla Camera di Commercio dell'Emilia in attesa che il quadro giuridico di riferimento, anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, consentisse di procedere al completamento dell'iter amministrativo;
- il 28/7/2020 è stata pubblicata la sentenza n. 169/2020, anticipata da un comunicato stampa del 24 giugno 2020, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la riforma delle Camere di commercio in quanto rispettosa del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni;
- il D.L. 104 del 14/8/2020 ha stabilito, all'art. 61, che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento scaduti alla data di entrata in vigore del decreto (come accade per la Camera di commercio di Parma) decadono dal 30° giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un Commissario straordinario;
- gli Organi della Camera di commercio di Parma sono decaduti dal 14/9/2020, e con decreto ministeriale del 17/12/2020 il dott. Zanlari è stato nominato Commissario Straordinario, come specificato in apertura;
- in sede di conversione (con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto è stato fissato al 30/11/2020;
- la L. 30/12/2021, n. 234, ha stabilito, all'art. 1, commi 978 e 979, che il Ministero dello sviluppo economico accerterà lo stato di realizzazione degli accorpamenti tra le Camere di commercio al 30 giugno 2022, rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definendo le modalità di attuazione di tali disposizioni, e che le procedure ancora non concluse alla data di entrata in vigore della legge sono coordinate ai termini di cui al comma 978;
- con lettera del 9/2/2022, l'Assessore regionale allo sviluppo economico, Vincenzo Colla, ha affermato con chiarezza che le Camere dell'Emilia-Romagna devono tornare ad essere rappresentate dai propri Presidenti, regolarmente nominati in esito alle procedure di accorpamento, e chiesto alle Associazioni imprenditoriali di facilitare il percorso di conclusione del processo di costituzione della Camera dell'Emilia;

ricordato che, nel frattempo, l'unico dirigente a tempo indeterminato presente presso la Camera di Parma è stato incaricato di svolgere le funzioni di Segretario Generale dallo scorso 1/12/2019, in forza di specifico incarico conferito inizialmente fino al 31/12/2020, ma successivamente prorogato dapprima fino al 31/12/2021 e da ultimo sino al 31/12/2022;

accertato quindi che la situazione nella quale si trova la Camera di commercio di Parma è senza dubbio alcuno del tutto straordinaria, e indubitabilmente connotata da assoluta temporaneità, considerato quanto stabilito dalla legge 234/2021;

ritenuto opportuno fare riferimento alla duplice possibilità oggi alle viste, vale a dire l'ipotesi che la Camera di commercio di Parma confluisca entro l'anno nella nuova Camera dell'Emilia, ovvero che l'iter subisca un ulteriore fermo;

visto che nell'ipotesi, oggi formalmente più probabile, che si giunga a breve alla costituzione della Camera dell'Emilia, è necessario che l'Ente si avvicini al momento della fusione quanto più strutturato e solido possibile, per assicurare in modo adeguato la tutela ed il presidio degli interessi del territorio e della struttura per un tempo sufficiente a superare il periodo di predisposizione, da parte della Camera dell'Emilia, del nuovo bilancio di previsione, dello studio e definizione della struttura e della conseguente adozione del piano dei fabbisogni, in funzione della stabilizzazione della nuova organizzazione;

valutato che nell'ipotesi inversa, che oggi non può essere esclusa, che l'iter dell'accorpamento subisca un ulteriore fermo, o quanto meno un ulteriore ripensamento dei termini, a maggior ragione occorre che la struttura della Camera di Parma venga mantenuta quanto più possibile salda ed efficiente per un tempo adeguato, che consenta di realizzare la programmazione per il 2022 contando su un'organizzazione rodada e funzionante, anche se in forti difficoltà a seguito della perdurante emorragia di unità lavorative: proprio quest'ultima considerazione rende evidente l'imprescindibile necessità di mantenere a capo delle due aree dirigenziali esistenti le dirigenti attuali, che assicurano saldamente la continuità indispensabile in momenti così incerti come quello attuale;

visto il quadro generale appena descritto, in questo momento di estrema variabilità di contesto, il mantenimento di una struttura ancora efficiente, anche se pesantemente gravata dalla riduzione di organico, è indispensabile per assicurare tutto il sostegno e l'assistenza richiesti da un sistema economico che ha patito in modo significativo il lungo periodo dell'emergenza sanitaria, e che oggi si trova in forte difficoltà a causa dei pesanti rincari delle materie prime e dell'energia, situazione sulla quale si sono da ultimo innestate l'incertezza e l'instabilità legate alla guerra russo-ucraina;

chiarito che le considerazioni svolte al momento del rinnovo del contratto in essere (marzo 2019) e della successiva proroga (settembre 2020) non sono sostanzialmente dissimili da quelle che possono essere fatte oggi, dato che non sono intervenuti mutamenti di sorta e le premesse e le condizioni di contesto non sono di certo migliorate;

ritenuto pertanto che si possa motivatamente dar corso ad una proroga del contratto a tempo determinato in essere con la dott.ssa Benecchi per un periodo analogo a quello del rinnovo, ovvero 18 mesi, termine ritenuto ragionevole e sostenibile per le motivazioni sopra esposte, nonché congruo rispetto ad entrambe le ipotesi formulate in astratto sulle possibili e alternative sorti future dell'Ente;

✓ circa la possibilità di conferma dell'incarico dirigenziale in essere

Poiché la proroga configura un semplice spostamento in avanti del solo termine di scadenza ed il contratto stipulato con la dott.ssa Benecchi specifica l'incarico assegnato (direzione dell'Area affari anagrafici, economici e promozionali), il rapporto continuerebbe con i medesimi contenuti.

L'ipotesi di assegnazione alla dott.ssa Benecchi di un diverso incarico non appare peraltro percorribile per diversi motivi:

- l'unica altra dirigente in servizio (dott.ssa Zilli) è stato preposto alla direzione dell'Area affari generali, amm.vo-contabili e regolazione di mercato in forza di un incarico scadente il 31/1/2024;

- a detto dirigente è stato affidato anche l'incarico di Segretario Generale facente funzioni fino al termine del corrente anno;
- la dott.ssa Benecchi cura la direzione dell'Area affari anagrafici, economici e promozionali e riveste da anni la qualifica di Conservatore del Registro delle Imprese attribuito da ultimo con deliberazione della Giunta camerale n. 50 del 25/3/2014 e confermato nel 2019, aree che costituiscono il core business degli enti camerali.

Si richiama comunque, sul tema, la delibera della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (n. 24/2014, pag. 7 e 8), richiamata nel sopra citato parere reso dall'Unione Italiana alla Camera di commercio di Forlì-Cesena, nella quale si legge: *"..il prolungamento della permanenza nell'incarico di un dirigente che – essendo stato precedentemente selezionato all'atto del conferimento – (si veda l'istruttoria svolta nel marzo 2019 dal Segretario Generale) ha dato buona prova, potrebbe realizzare l'interesse della p.a. alla continuità delle funzioni e dimostrarsi conforme al principio di buon andamento (...) sia per assicurare l'esigenza della continuità delle funzioni in Uffici di particolare e delicata rilevanza, sia per oggettive difficoltà che incontrerebbe l'avvicendamento. ... In materia di assegnazione degli incarichi dirigenziali le procedure di valutazione comparativa rispondono , oltre che ad un interesse dei singoli candidati, anche a quello di assicurare la trasparenza e la neutralità nell'assegnazione delle funzioni, che tuttavia può risultare recessivo rispetto a peculiari esigenze di funzionamento che esigono la permanenza nell'incarico del dirigente già assegnato in precedenza.... Motivi apprezzabili per farvi ricorso (alla conferma, n.d.r.) potrebbero essere rappresentati dall'alto livello di specializzazione dei compiti assegnati all'ufficio, dalla particolare competenza posseduta e dai buoni risultati raggiunti dal Dirigente preposto"*.

In proposito, non si può prescindere dal considerare l'istruttoria svolta dal Segretario Generale dott. Egaddi nel marzo del 2019 al fine del conferimento alla dott.ssa Benecchi dell'incarico di direzione di area (6/3/2019), le positive valutazioni dell'OIV in relazione al ciclo della performance dell'Ente e all'operato dei dirigenti, oltre alle valutazioni individuali conseguite nell'espletamento dell'incarico di direzione di area da parte della dott.ssa Benecchi, costantemente posizionate a livelli di eccellenza;

visto il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli artt. 36 - Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile, 17 - Funzioni dei dirigenti e 19 – Incarichi di funzioni dirigenziali;

visto il D.Lgs. 81 del 15/6/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", richiamato dal citato art. 36 del D.Lgs. 165/2001, ed in particolare l'art. 29 – Esclusioni e discipline specifiche, il quale stabilisce che i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti non possono avere una durata superiore a cinque anni;

visto lo Statuto dell'Ente, ed in particolare l'art. 40 – Le funzioni dei dirigenti;

visto il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, ed in particolare gli artt. 15 – Segretario Generale, 17 – Dirigente di area, 21 – Conferimento degli incarichi di direzione di area;

vista la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 17010 del 10/7/2017, richiamata nel parere dell'Unione Italiana delle Camere di commercio del 28/1/2019, nella quale si precisa che il limite di durata di cinque anni stabilito dalla normativa sopra citata riguarda ogni singolo contratto dirigenziale a termine;

vista la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (n. 24/2014, pag. 7 e 8), richiamata nel parere reso il

16/12/2016 dall'Unione Italiana alla Camera di commercio di Forlì-Cesena, riguardo all'ipotesi di conferma di incarico dirigenziale;

con l'assistenza del Segretario Generale f.f.,

DETERMINA

- a) di prorogare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa e per un periodo di diciotto mesi dal 17/3/2022 il contratto a tempo determinato di Dirigente amministrativo in essere con la dott.ssa Isabella Benecchi, alle medesime condizioni oggi vigenti;
- b) di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere gli atti necessari a realizzare quanto deciso al punto a).

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del regolamento camerale per la pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 23/12/2010.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott.ssa Manuela Zilli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Andrea Zanlari)